

Comune di Peio

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 11 del 24.10.2023

Oggetto: Parere sulla proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio
in conseguenza della sentenza della Commissione tributaria di I grado di
Trento nr. 51/2022 di data 18 maggio 2022 , depositata in data 23 giugno 2022:
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194.
Co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali).

La sottoscritta rag. Sonia Valorzi, Revisore dei conti ai sensi dell'art. 206 del Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
Regionale 3 maggio 2018 n. 2, nominata con delibera consiliare nr. 53 del 30/11/2022

v i s t o

- l'art. 210 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 relativo alle funzioni dell'organo di
revisione;
- gli articoli 49, 52 e 53 della Legge Provinciale nr. 18 del 09 dicembre 2015 relativa
all'adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto Legislativo nr.
118/2011;
- l'art. 191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l'impegno contabile registrato sul capitolo del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria;
- l'art. 194 del Tuel il quale prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,
comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da a) sentenze esecutive; b)
copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni; c)
ricapitalizzazione; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai



commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertamenti e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 239, 1^a comma lett. b) n. 6 del TUEL il quale prevede il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità del Comune vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 31 gennaio 2019;

p r e m e s s o

- che il Comune di Peio ha emesso, con vari provvedimenti, avvisi di accertamento relativi a mancato pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili nei confronti della società ENEL PRODUZIONE SPA per i periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, nei confronti della società HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. – ORA HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L, per il periodo 2008 relativamente ad impianti di produzione di energia elettrica;
- che avverso i predetti provvedimenti di accertamento ENEL PRODUZIONE SPA e HYDRO DOLOMITI ENEL SRL hanno presentato ricorso ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento.
- Che il Comune di Peio ha aperto un ulteriore contenzioso, nei confronti del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento e delle società proprietarie, degli impianti idroelettrici, al fine di definire la corretta determinazione del valore dei due impianti idroelettrici esistenti sul territorio comunale, ritenendo irrisori i valori attribuiti dal Servizio Catasto;
- Tutti i procedimenti sono stati trattati nella medesima udienza del 18 maggio 2022;
- con sentenza n. 43/2022 depositata in data 6 giugno 2022 la Commissione Tributaria di 1° Grado ha provveduto a rideterminare la rendita catastale delle Centrali oggetto di causa facendo proprie le risultanze del CTU Ing. Andrea Bassi;

- con sentenza n. 51/2022 depositata in data 23 giugno 2022 la Commissione Tributaria di 1° Grado ha accolto i ricorsi presentati dalle Società proprietarie annullando gli avvisi di accertamento, ritenendo corretto l'operato delle proprietarie delle centrali che, finché non è stata attribuita una rendita catastale, hanno versato l'ICI determinandola secondo i valori contabili;
- con la medesima sentenza il Comune di Peio è stato condannato alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti quantificate in Euro 6.500,00 omnicomprensivi;

e s a m i n a t a

→ la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “sentenza della Commissione tributaria di I grado di Trento nr. 51/2022 di data 18 maggio 2022, depositata in data 23 giugno 2022: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194. Co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali)”.

Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario;

- Appurato che l’Ente con Deliberazione della Giunta comunale n. 207 di data 15.11.2022 si è costituito in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado di Trento avverso la sentenza di cui all’oggetto;
- Appurato che La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento con sentenza nr. 16/2023 di data 15/05/2023 depositata il 01/06/2023, ha respinto l’appello presentato dal Comune avverso la sentenza di Primo Grado confermandone il disposto;
- Appurato che la sentenza n. 51/2022 è divenuta esecutiva, per cui il Comune è tenuto a rifondere alle ricorrenti le spese di giudizio determinate in euro 6.500,00 omnicomprensive;
- Verificato che tale debito è riconoscibile ai sensi della lettera a) del 1° comma dell’art.194 del Tuel;
- Considerato che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che



già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

- Osservato che la giurisprudenza del Giudice contabile (Corte dei Conti Sicilia – sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005) ha affermato che nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- Constatato che nella proposta di deliberazione consiliare in oggetto si prevede di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi €. 6.500,00 omnicomprensivi;
- Considerato che i ricorrenti non hanno fino ad oggi presentato richiesta di rimborso delle spese indicate in sentenza, nella delibera di consiglio si demanda la liquidazione della spesa ad un provvedimento del Segretario comunale emanato dietro specifica richiesta di risarcimento presentata dai ricorrenti stessi;
- Accertato che nella proposta di deliberazione consiliare in oggetto, si prevede di dare copertura finanziaria al debito oggetto di riconoscimento di € 6.500,00, impegnando in questa prima fase, salvo successiva diversa indicazione delle controparti, per il 50% (€ 3.250,00) a favore di Enel Produzione Spa e per il 50% (3.250,00) a favore di Hydro Dolomiti Energia srl alla Missione 1 Programma 11, capitolo di spesa 305 PCF U.1.10.05.04.001 bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2023 che presenta idoneo stanziamento.
- Riscontrato che il debito che si propone di riconoscere possiede i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità;
- Visto che nella proposta suddetta sono espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Tutto ciò premesso il Revisore



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

limitatamente alle proprie competenze, alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale al riconoscimento del debito fuori bilancio nei totali sopra esposti.
Ricorda, inoltre, agli uffici competenti del Comune di Peio di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della Legge 27.12.2002 nr. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti competente.

Rumo, 24 ottobre 2023

Il Revisore dei Conti



